



RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 gennaio 2015
sulle politiche di distribuzione dei dividendi
(BCE/2015/2)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi¹, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17)²,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1024/2013 istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti.
- (2) È necessario che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa attuazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, in un contesto macroeconomico e finanziario difficile che esercita pressione sulla redditività degli enti creditizi e, di conseguenza, sulla loro capacità di costituire la propria base di capitale. Inoltre, mentre gli enti creditizi devono finanziare

¹ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

² GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁴ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

l'economia, una politica di distribuzione dei dividendi conservativa rientra in un'adeguata gestione del rischio e un solido sistema bancario.

- (3) In tale contesto, è necessario che gli enti creditizi adottino politiche sui dividendi sulla base di ipotesi conservative e prudenti in modo che, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili risultino soddisfatti.
- (i) Gli enti creditizi sono tenuti a soddisfare costantemente i requisiti minimi di fondi propri applicabili (“requisiti di primo pilastro”). Ciò comprende un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4.5%, un coefficiente di capitale di classe 1 del 6% e un coefficiente di capitale totale dell'8%, come disposto dall'articolo 92 del regolamento (UE) No 575/2013, nonché le riserve anticicliche e sistemiche di cui all'articolo 128, nn. 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE, e tutte le altre riserve che sono state fissate⁵ dalle autorità nazionali competenti e designate.
 - (ii) Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti a soddisfare in via continuativa tutti i requisiti patrimoniali imposti in conseguenza della decisione applicabile sul processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lett. a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e che vanno al di là dei requisiti di primo pilastro (“requisiti di secondo pilastro”).
 - (iii) Gli enti creditizi sono altresì obbligati a soddisfare il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale pienamente attuati (*fully loaded*) entro la data applicabile per la completa introduzione progressiva. Ciò si riferisce all'applicazione completa dei suddetti coefficienti dopo l'applicazione delle disposizioni transitorie, nonché alle riserve anticicliche e sistemiche di cui all'articolo 128, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE, e a tutte le altre riserve che sono state fissate⁵ dalle autorità nazionali competenti e designate. Le disposizioni transitorie sono stabilite dal titolo XI della direttiva 2013/36/UE e dalla parte dieci del regolamento (UE) N. 575/2013.

Questi requisiti devono essere soddisfatti sia a livello consolidato sia su base individuale, salvo che non vi sia una deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto agli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

Per il pagamento di dividendi⁶ nel 2015 per l'esercizio finanziario 2014, la BCE raccomanda quanto segue:

Categoria 1: Gli enti creditizi che soddisfano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al considerando 3, punti i) e ii), e che hanno già raggiunto i propri coefficienti *fully loaded* di cui al considerando 3, punto iii),

⁵ Sono comprese, ad esempio, le riserve di cui agli articoli 458, 459 e 500 del regolamento (UE) n. 575/2013, e tutte le riserve già fissate dalle autorità nazionali competenti e designate, ma con una data di attuazione successiva, nella misura in cui siano applicabili al momento della distribuzione dei dividendi.

⁶ Gli enti creditizi possono avere diverse forme giuridiche, ad esempio, società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine “dividendo” utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contante soggetto all'approvazione dell'assemblea generale.

al 31 dicembre 2014, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi solo in modo conservativo così da permettere loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate;

Categoria 2: Gli enti creditizi che soddisfano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al considerando 3, punti i) e ii), ma che non hanno raggiunto i propri coefficienti *fully loaded* di cui al considerando 3, punto iii), al 31 dicembre 2014, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi solo in modo conservativo così da permettere loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate. Inoltre, in linea di principio dovrebbero pagare i dividendi solo nella misura in cui sia garantito, come minimo, un percorso lineare⁷ verso il raggiungimento dei propri coefficienti *fully loaded* di cui al considerando 3, punto iii);

Categoria 3: Gli enti creditizi⁸ che in base alla valutazione approfondita del 2014 hanno una carenza (*shortfall*) di capitale che non sia coperta da misure patrimoniali entro il 31 dicembre 2014 o gli enti creditizi che non soddisfano i requisiti di cui al considerando 3, punti i) e ii), in linea di principio non dovrebbero distribuire dividendi⁹.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi come definiti all'articolo 2, paragrafi 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi. Le autorità nazionali competenti e designate dovrebbero applicare la presente raccomandazione a detti soggetti e gruppi, come ritenuto appropriato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 gennaio 2015.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁷ In pratica ciò significa che nel corso di un periodo di quattro anni, in linea di principio gli enti creditizi dovrebbero trattenere almeno il 25% all'anno dello scarto rispetto ai propri coefficienti *fully loaded* di capitale primario di classe 1, di capitale di classe 1 e di capitale totale di cui al considerando 3, punto iii).

⁸ Inclusi i soggetti vigilati meno significativi che sono stati sottoposti alla valutazione approfondita.

⁹ Gli enti creditizi che ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare i dividendi che superano tale importo dovrebbero contattare immediatamente il rispettivo gruppo di vigilanza congiunto. I soggetti vigilati meno significativi che ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi che superano tale importo dovrebbero contattare immediatamente la rispettiva autorità nazionale.